



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 13 del 22 Luglio 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliand@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliand@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliand@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliand@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliand@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliand@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionycoppe.pugliand@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 giugno 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

a) Deferimento prot. n. 17871/640pfi24-25/PM/fl a carico del tesserato GIORANNA Fiorenzo

Il deferimento

Con atto di deferimento n prot. 28859 emesso nell'ambito del procedimento n. 17871/640pfi24-25/PM/fl, avente ad oggetto *"Accertamenti in merito alla condotta violenta posta in essere nel corso di una rissa sviluppatasi al termine della gara S.S.D. Esperia Monopoli – A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro dell'1.12.2024, valevole per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, da un soggetto non identificato, presumibilmente un dirigente tesserato per la Esperia Monopoli, nei confronti del calciatore minore sig. V.N., tesserato per la A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro "*, emesso il 29.05.2025, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

1. il sig. **Gioranna Fiorenzo**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Esperia Monopoli a.r.l., per rispondere:
 - della violazione dell'**art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66 delle N.O.I.F.**, per avere lo stesso, al termine della gara S.S.D. Esperia Monopoli – A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro dell'1.12.2024, valevole per il campionato Provinciale Allievi Under 17, fatto ingresso all'interno del recinto di gioco e nella parte antistante gli spogliatoi, dove si era accesa una rissa tra i tesserati delle due società; nonché, per avere lo stesso preso parte a tale rissa, dapprima colpendo con un pugno in corrispondenza della zona auricolare sinistra il calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro, sig. V.N., e, successivamente, tentando di colpire, senza riuscirci, altri calciatori tesserati per tale società.

La fase istruttoria

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 13 gennaio 2025, emessa all'esito della camera di consiglio del 19.12.2024, nel delibare il reclamo interposto dalla società A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso la Delegazione Provinciale di Bari, il quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, dalla stessa proposto, avverso l'omologazione della gara S.S.D. Esperia Monopoli – A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro, svoltasi l'1.12.2024 e valevole per il campionato provinciale Allievi Under 17, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Puglia trasmetteva, in data 15.01.2025, gli atti alla Procura Federale affinché valutasse l'emersione di condotte disciplinarmente rilevanti in relazione alle circostanze manifestatesi al termine della gara in esame, con particolare riferimento agli eventi narrati negli scritti difensivi provenienti dalla reclamante, secondo la quale avrebbero avuto luogo comportamenti determinanti conseguenze lesive dell'incolumità personale del tesserato N.V., all'epoca dei fatti minorenni, in forza alla A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro.

Il procedimento veniva iscritto nel relativo registro in data 29.01.2025.

L'attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale è consistita nell'acquisizione del menzionato comunicato ufficiale, dei fogli censimento delle società disputanti la gara in esame, della posizione di tesseramento del minore N.V., nell'audizione – in qualità di persone informate sui fatti – di due dirigenti della società A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro (Miulli Vitantonio e Desimini Francesco), di due dirigenti della società S.S.D. Esperia Monopoli (Gioranna Salvatore e Romanazzo Giulio), oltre che del minore N.V. (accompagnato dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale) e di Gioranna Fiorenzo (escusso in qualità di persona sottoposta ad indagini).

La Procura Federale, all'esito dell'attività istruttoria espletata, vista la relazione d'indagine redatta dal proprio Collaboratore, ravvisava le violazioni del C.g.s. e delle N.O.I.F., in epigrafe specificate, ascrivendole al sig. Gioranna Fiorenzo e, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società S.S.D. Esperia Monopoli.

In data 17.04.2025 gli incolpati ricevevano – con p.e.c. inviata all'indirizzo istituzionale della società – la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini.

La società definiva la propria posizione mediante applicazione di sanzione su richiesta ex art. 126, C.g.s.

Il Gioranna, a mezzo del proprio difensore, Avv. Domenico Biasi, richiedeva – in data 27.04.2025 – di essere sottoposto ad audizione. Nel corso dell'escussione, svoltasi il 07.05.2025, l'odierno deferito manifestava la propria estraneità agli addebiti contestati, mediante ricostruzione alternativa dei fatti e valutazione di non sufficienza del materiale probatorio in atti a determinare l'esercizio dell'azione disciplinare.

La Procura Federale procedeva, in data 29.05.2025, all'esito della complessiva attività istruttoria effettuata, integrata altresì dal contributo argomentativo proveniente dal Gioranna, ad emettere e notificare nei confronti dello stesso l'atto di deferimento corredato dal capo d'incolpazione di cui in epigrafe.

La fase predibattimentale

In conseguenza del deferimento, il Presidente del T.F.T., con decreto pubblicato sul C.U. n. 305 dell'11.06.2025, fissava per la discussione l'udienza del 16.06.2025, successivamente rinviata - su istanza della difesa del deferito - all'udienza del 23.06.2025.

In data 13.06.2025 perveniva memoria ex art. 95, comma 1, C.g.s., a firma del difensore del deferito, con cui si esplicitava ulteriormente l'estraneità del Gioranna ai fatti contestatigli, argomentando in ordine alla legittima presenza dello stesso nelle circostanze di tempo e di luogo valorizzate nell'atto di deferimento, all'aver agito esclusivamente per evitare che la colluttazione già in corso degenerasse, alla valutazione integrata del compendio probatorio di natura dichiarativa in atti e, infine, richiamando la trama argomentativa - già sviluppata in sede di audizione successiva alla comunicazione di chiusura delle indagini - inerente alla remissione della querela, inizialmente sporta dai genitori del soggetto in tesi attinto dalla condotta lesiva dell'odierno deferito, presentata nell'immediatezza dei fatti.

La fase dibattimentale

All'udienza di discussione erano presenti il deferito, sig. Gioranna, assistito dal difensore, Avv. Domenico Biasi del Foro di Bari. Per la Procura Federale era presente, in collegamento da remoto (a seguito di espressa richiesta), il Sostituto Procuratore, Avv. Alessandro D'Oria.

Dopo la costituzione delle parti e la relazione sul procedimento, il Presidente dichiarava aperta la discussione. Il rappresentante della Procura Federale chiedeva preliminarmente, l'espunzione della memoria difensiva depositata nell'interesse del deferito, poiché mai notificata alla Procura stessa; nel merito, richiamando la coerenza tra le dichiarazioni rese dal minore, persona offesa, e il materiale probatorio in atti, concludeva per l'applicazione della sanzione di mesi otto di inibizione.

La difesa del deferito, nell'insistere per la piena ammissibilità della memoria difensiva, sottolineava l'assenza di riscontro, alle dichiarazioni rese dal minore, nella refertazione arbitrale. Evidenziava, poi, la non correttezza dell'uso del termine "rissa" e la legittima presenza del Gioranna, a fine gara, nei pressi dei locali adibiti a spogliatoi. Concludeva sottolineando l'assenza di riferimenti alla persona del deferito nel contenuto del referto reso dal direttore di gara e chiedeva il proscioglimento, riportandosi alle conclusioni già versate in atti. Il rappresentante della Procura Federale proponeva brevi repliche, precisando che l'arbitro non avrebbe mai potuto individuare nominativamente il deferito, poiché soggetto non presente in distinta. L'Avv. Biasi, a tal proposito, segnalava che il direttore di gara ben avrebbe potuto, pur senza indicarlo nominativamente, elencare alcune caratteristiche fisiche di non secondario rilievo. Precisava, altresì, che la remissione della querela, contrariamente a quanto ritenuto dal Sostituto Procuratore in sede di replica, avesse rilevanza nel senso di poter ricavare una d'esistenza da un'iniziativa non ulteriormente coltivabile. Infine, valorizzava il contenuto del post *social* inserito nell'immediatezza dei fatti sui profili riconducibili alla società Noicattaro, da cui evincere una presunta mancata accettazione del risultato conseguito sul campo.

Motivi della decisione

Nell'ambito del reclamo proposto – nell'interesse della società A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Puglia – avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che aveva dichiarato di non essere tenuto a pronunciare in ordine all'omologazione del risultato della gara S.S.D. Esperia Monopoli a r.l. – A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro, disputatasi l'01.12.2024, valevole per il campionato provinciale Allievi Under 17, emergevano circostanze di potenziale rilievo disciplinare, a carico di un tesserato in forza alla società ospitante, suscettibili di ulteriore approfondimento innanzi al competente Organo inquirente. Pertanto, la C.S.A.T., nel dichiarare inammissibile il reclamo depositato dalla A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro, decideva – con delibera pubblicata sul C.u. n. 161 del 13.01.2025, all'esito dell'udienza del 19.12.2024 – di *“trasmettere gli atti alla Procura Federale Interregionale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 118, comma 2, C.G.S.”* A tanto si giungeva poiché, nel corpo del reclamo, il difensore della società reclamante evidenziava, tra l'altro, come *“al termine della gara (...) mentre le società raggiungevano gli spogliatoi degli estranei tesserati dell'Esperia Monopoli ma non in distinta (...) sono entrati attraverso un cancello lasciato aperto nella zona riservata alle società e all'arbitro iniziando una rissa coinvolgendo (...) prima di tutti i calciatori del Noicattaro (minori) ma anche i calciatori ed i dirigenti di entrambe le società (alcuni cercavano di dividere altri contribuivano ad accendere la rissa sferrando pugni e schiaffi verso adulti e ragazzi)”*. Inoltre, sempre in base alla ricostruzione offerta dalla reclamante, *“nella rissa un dirigente di circa 50 dell'Esperia Monopoli non presente in lista ha dato un pugno in regione auricolare ad un tesserato V. N., mentre era ancora in campo (...). Il ragazzo, come da referto medico, ha riportato un trauma all'orecchio sx da aggressione e ha avuto 5 gg di prognosi”*. A suffragio della narrazione venivano allegati, tra l'altro, la documentazione medico-sanitaria richiamata (rilasciata dal Policlinico di Bari), alcune testimonianze scritte di tesserati in forza al Noicattaro e supporti fotografici ritraenti gli esiti della colluttazione riportati dal minore V.N., individuato quale persona offesa.

In conseguenza della segnalazione, corredata dagli atti a supporto, la Procura Federale provvedeva ad iscrivere – in data 29.01.2025 – l'odierno procedimento disciplinare, rubricato *“Accertamenti in merito alla condotta violenta posta in essere nel corso di una rissa sviluppata al termine della gara S.S.D. Esperia Monopoli – A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro dell'1.12.2024, valevole per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, da un soggetto non identificato, presumibilmente un dirigente tesserato per la Esperia Monopoli, nei confronti del calciatore minore sig. V.N., tesserato per la A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro”*.

In base alle risultanze dell'attività istruttoria espletata dall'Organo inquirente, è possibile addivenire ad una ricostruzione fattuale confermata nei termini che seguiranno.

Va evidenziato che già la descrizione contenuta nel referto arbitrale, atto avente forza probatoria qualificata e redatto da soggetto autenticamente terzo, consente di delineare in termini di affidabilità intrinseca e coerenza estrinseca la piattaforma indiziaria posta a fondamento dell'odierno deferimento e della declaratoria di responsabilità, in capo al Gioranna, invocata dalla Procura Federale. La concatenazione circostanziale offerta dal direttore di gara, pedissequamente riportata nel reclamo spiegato dalla società Noicattaro, consente di giungere ad una prima evidenza, costituita dalla paternità dell'innesco del deprecabile episodio verificatosi al termine della gara più volte menzionata. Risulta, infatti, che a dare origine al momento di tensione, sfociato nella censurabile colluttazione involgente – quali persone offese – plurimi tesserati della società Noicattaro, siano stati *“tesserati dell'Esperia Monopoli (...) non in distinta”* (vds. pag. 3 del referto arbitrale). Il direttore di gara, peraltro, specificava che tali dirigenti, *“entrati attraverso un cancello lasciato aperto nella zona riservata alle società e all'arbitro”*, davano origine ad *“una rissa coinvolgendo prima di tutto i calciatori del Noicattaro”*. Rinviene piena conferma, in tali affermazioni, la ricostruzione – proposta dall'Organo inquirente – dei primi segmenti del fatto storico portato all'attenzione del Tribunale. Si ricava pianamente, dunque, l'esistenza di un'aggressione, patita dai calciatori del Noicattaro, agevolata dalla condotta inerte degli incaricati alla gestione della sicurezza relativa alle zone antistanti gli spogliatoi. L'innesco di tale episodio è certamente riconducibile a un dirigente tesserato per la società Monopoli, non presente in distinta: di tanto si ha evidenza confrontando le ricostruzioni, congrue e concordanti, rese – in questa prima fase – dalla società Noicattaro (in sede di reclamo) e dal direttore di gara nel proprio referto.

L'attività istruttoria effettuata dalla Procura Federale ha decisamente formato un compendio probatorio denso di elementi da cui ritrarre, con rassicurante affidabilità, un materiale indiziario complessivamente idoneo a soddisfare lo standard di valutazione proprio del processo sportivo.

Le acquisizioni testimoniali sono state ampie e, pur con tonalità differenti, dettate dai diversi punti di osservazione concretamente caratterizzanti ciascun soggetto, univocamente convergenti verso una ricostruzione degli accadimenti chiara e non ulteriormente dubitabile.

Sono stati ascoltati, in tutto, sei tesserati (tre appartenenti alla società Noicattaro e tre – tra cui l'odierno incolpato – alla società Monopoli).

In particolare, Miulli Vitantonio, dirigente accompagnatore in occasione della gara in esame, ha dichiarato che *“in merito agli episodi di fine gara (...) preciso che durante il rientro nei locali spogliatoi hanno fatto indebito accesso sul terreno di giuoco diversi giovani in tenuta sportiva e riconducibili alla società SSD Esperia Monopoli i quali, dopo avere già inveito nel corso della gara aldilà della recinzione, sono entrati in contatto fisico con i nostri atleti, provocando una rissa generale. Nonostante gli immediati interventi dei presenti per tentare di dividere i contendenti, si è unito tra gli altri anche una persona dell'età di circa cinquant'anni, anch'egli riconducibile alla società SSD Esperia Monopoli in quanto vestiva un giubbino sportivo con il logo societario, di corporatura alta e la tempia calva. Costui dapprima ha colpito intenzionalmente la parte dell'orecchio sinistro del nostro tesserato [V.N.] mentre ancora indugiava sul campo, successivamente nei pressi dei locali spogliatoi tentava di colpire nella confusione generale altri atleti, non riuscendovi del tutto per l'intervento immediato finalizzato a contenere le sue intemperie”*. Versione sostanzialmente suffragata dall'allenatore della società Noicattaro, anch'egli presente sui luoghi, Desimini Francesco, per il quale *“già prima del termine della gara destavamo un po' di preoccupazione perché sugli spalti a ridosso del terreno di giuoco erano sistemati alcuni ragazzi della formazione under 18 della società di casa che, nel corso della partita, si rendevano protagonisti di provocazioni continue nei confronti dei nostri atleti in campo. Ricordo anche di avere intravisto un dirigente della società SSD Esperia Monopoli, da me riconosciuto poiché, già nella gara di andata svolta qualche settimana prima, aveva promesso un'accoglienza non benevola. Negli istanti che hanno preceduto il termine della gara e nell'immediatezza del fischio finale della stessa da parte del direttore di gara, questo gruppo di persone faceva liberamente ingresso nel recinto di giuoco oltrepassando il cancello lasciato aperto, raggiungendo il terreno di giuoco dove ancora sostavano i nostri calciatori, innescando una zuffa. Tra questi si univa anche il citato dirigente della società SSD Esperia Monopoli, non presente in distinta, riconosciuto in quanto tale sia perché indossava un giubbino sportivo riconducibile alla propria società di appartenenza sia per le sembianze dello stesso, alto, di corporatura robusta, calvo, che successivamente ho riconosciuto su una foto che mi veniva recapitata a data posteriori ed estrapolata dai social (che esibisco a codesta Procura Federale). Questi, con una furia aggressiva, si avventava verso i nostri atleti in campo sbracciandosi e venendo a contatto fisico con taluni, in particolare con il nostro calciatore [V.N.], che veniva appunto colpito con un pugno sulla parte laterale sinistra dell'orecchio, provocandogli un forte dolore persistente, tale da dover ricorrere successivamente ad una prestazione di pronto soccorso. La zuffa proseguiva ancora davanti ai rispettivi locali spogliatoi, raggiunti faticosamente dalla nostra squadra, poiché non si riusciva a dividere i contendenti nonostante l'intervento dei vari dirigenti ivi presenti, sia perché questo dirigente della società SSD Esperia Monopoli non placava la propria furia, fintantoché non mi sono avvicinato a lui per lamentarmi del suo comportamento, mostrandosi riluttante”*. L'individuazione soggettiva operata dal Desimini, resa possibile dal confronto tra le fattezze fisiche dell'aggressore e i dati estrapolati dalle comuni piattaforme social, è totalmente coerente e congruente con quanto riportato, nell'immediatezza dei fatti, dai tesserati le cui dichiarazioni erano state allegate al reclamo proposto dalla società Noicattaro in data 10.12.2024. La circostanza per cui vi sia coincidenza, mai più smentita, tra le caratteristiche fisco-anagrafiche dell'aggressore (soggetto di circa cinquant'anni, alto, calvo e robusto) costituisce ulteriore elemento teso a irrobustire la piattaforma indiziaria a carico dell'odierno deferito. Va, comunque, sottolineato come le dichiarazioni dei dirigenti della società Noicattaro trovino integrale e complessiva conferma nel contributo probatorio offerto dalla persona offesa minorenni, V.N., il quale, dinanzi alla Procura Federale, aveva modo di precisare che *“a fine gara (...) sopraggiungeva anche una persona che avevo già notato accomodarsi sugli spalti nel corso della gara, prendendo parte alla rissa senza alcun interesse a dividere i contendenti, ovvero sferrando con violenza un pugno al mio volto e colpendo in particolare la parte auricolare sinistra. La persona in questione era alta, di corporatura robusta e calvo, quindi nei tratti chiaramente riconoscibile; malgrado gli imputassi il fatto che mi avesse colpito, circostanza contestata anche dai vari presenti tra dirigenti, tecnici e calciatori, la persona in questione ha sfrontatamente negato ogni evidenza. Tuttavia, nonostante non potessi ricondurlo prontamente alla società SSD Esperia Monopoli, costui era conosciuto dai tesserati locali ivi presenti, con i quali si intratteneva anche dopo la rissa, avendo finanche libero accesso a tutta l'area antistante i locali spogliatoi e lì permanendo; addirittura, quando ormai eravamo ciascuna delle squadre nei rispettivi spogliatoi, la persona in questione è entrata nel nostro spogliatoio per porgere delle scuse, negando tuttavia una diretta responsabilità in gesti violenti malgrado l'opposta contestazione sia da parte mia sia da parte del nostro allenatore Francesco Desimini*.

Mentre nella stessa giornata, a seguito del dolore inferto dal gesto di aggressione, sono stato refertato presso un locale nosocomio che mi ha diagnosticato un trauma (concuSSIONE) all'orecchio sinistro, con 5 giorni di prognosi, ho avuto successivamente un confronto con la dirigenza della società ASD Pro Gioventù Noicattaro per sporgere eventuale denuncia alle competenti Autorità, anche ai fini di una risoluzione extragiudiziale; al riguardo, la società ha ritenuto inizialmente di procedere nell'ambito dell'ordinamento sportivo, richiedendo di interessare la Procura Federale per ogni accertamento del caso. Di mia iniziativa, sono comunque risalito con indubitabile certezza all'autore dell'aggressione nei miei confronti, ricercando e visualizzando nella rete il tesserato della società SSD Esperia Monopoli che rispecchiasse le sembianze di costui, individuandolo nella persona di Fiorenzo Gioranna". Il minore aggiunge un dato di particolare rilevanza, che verrà riportato – come si vedrà – anche dallo stesso incolpato nella propria audizione (e che viene espressamente menzionato anche nel corso delle audizioni rese da Miulli e da Desimini; vds. fl. 42 e 52 del fascicolo delle indagini): dopo il deprecabile comportamento assunto dal soggetto aggressore, quest'ultimo avrebbe avuto un colloquio con i tesserati della società Noicattaro, negando recisamente, tuttavia, di aver esercitato violenza su taluno di essi. Il riferimento, contenuto in dichiarazioni provenienti da soggetti antagonisti, ai medesimi episodi fattuali, dota le affermazioni delle persone informate sui fatti di maggior affidabilità discorsiva.

Il contributo testimoniale offerto dai due dirigenti in forza alla società Monopoli uditi nel corso delle indagini, Gioranna Salvatore e Romanazzo Giulio, entrambi presenti in occasione degli eventi controversi, se da un lato conferma indubbiamente la presenza dell'incolpato negli spazi antistanti gli spogliatoi, dall'altro non contiene in sé la plastica e non intaccabile smentita delle precise, lineari e dettagliate attribuzioni di responsabilità provenienti dalla persona offesa, dai dirigenti del Noicattaro escussi in fase d'indagine e, ancor prima, da quanto evincibile dalle dichiarazioni testimoniali scritte allegate al reclamo innanzi alla C.S.A.T. cui più volte si è operato riferimento.

Per quanto in questa sede d'interesse, Gioranna Salvatore riferiva che *"a fine gara (...) mentre mi accingevo a consolare un giocatore della società ASD Pro Gioventù Noicattaro, espulso nel corso della gara e che addirittura si teneva lontano dalla zuffa ritenendo inutile simile contesa, notavo che due atleti non presenti in distinta ed il sig. Fiorenzo Gioranna, dirigente della società SSD Esperia Monopoli, facevano il loro ingresso in campo in quanto dovevano provvedere a tutti gli aspetti organizzativi per la gara successiva che doveva disputarsi nello stesso impianto sportivo"*, in tal modo confermando la presenza di Gioranna Fiorenzo in occasione dei fatti contestati. Quanto contenuto nella dichiarazione di Romanazzo Giulio, nell'occasione svolgente l'incarico di forza pubblica sostitutiva, appare funzionale a consentire di ritenere provata la responsabilità disciplinare dell'odierno deferito, secondo lo standard probatorio proprio della presente sede. Difatti, quest'ultimo esterna la circostanza per cui *"negli attimi precedenti al termine della gara consentivo l'ingresso del sig. Fiorenzo Gioranna, che doveva occuparsi appunto di tale organizzazione (...) al termine dell'incontro notavo contestualmente sia l'ingresso di due/tre atleti dell'under 17 della nostra società non presenti in distinta oltrepassare il predetto cancello sia alcuni giocatori avversari avventarsi contro costoro e innescare una zuffa, senza capire da cosa sia stata scatenata. Immediatamente, il sottoscritto ed il sig. Fiorenzo Gioranna siamo intervenuti per sedare la zuffa e, quantomeno, dividere i nostri giocatori interponendoci fisicamente a braccia aperte contro quelli della società ospite (...) il sig. Fiorenzo Gioranna tentava, non senza fatica, di riportare la calma, anche interloquendo con i dirigenti della società ospite e preoccupandosi che tutti rientrassero nei rispettivi spogliatoi, senza essere in grado di riferire se il nostro dirigente abbia avuto un qualsiasi contatto fisico con qualche atleta della società ASD Pro Gioventù Noicattaro".* Il dichiarante, pur non affermando *expressis verbis* (comprensibilmente) di aver notato l'incolpato attingere con condotte lesive il minore V.N., non è in grado, comunque, di escludere l'avvenuto contatto fisico tra il Gioranna e la persona offesa. Ciò che assume valenza probatoria qualificata alla luce della comune provenienza societaria dei soggetti che qui occupano.

Quanto fin qui osservato non è, in alcun modo, scalfito dal narrato di Gioranna Fiorenzo, il quale, sentito in fase istruttoria quale persona sottoposta a indagine, ha dichiarato che *"in coincidenza del termine dell'incontro decretato dal direttore di gara ho notato subito che i giocatori di entrambe le squadre, mentre permanevano ancora in campo, innescavano una zuffa che si protraeva per qualche minuto; alla vista di quanto stava accadendo, mosso da un senso di responsabilità, mi portavo a ridosso della zona del campo dove i giocatori erano entrati in contatto per dividere, quantomeno, i giocatori della nostra società e ricondurli ad uno stato di calma, ovvero deviarli verso il rispettivo locale spogliatoio. Non escludo che nella concitazione del momento ho dovuto faticare non poco per radunare i giocatori della nostra società e dividerli da quelli della società ASD Pro Gioventù Noicattaro, ma senza alcuna intenzione aggressiva e/o eccessivamente veemente nei confronti di chicchessia. Ciononostante, in quegli stessi istanti, sia un giocatore sia un dirigente della società ASD Pro Gioventù Noicattaro asserivano che, partecipando alla zuffa, avrei colpito al volto quel giocatore, cosa che chiaramente negavo perché non vi era stata alcuna intenzione simile, quanto piuttosto l'intenzione di dividere fisicamente i giocatori di entrambe le squadre, fino a raggiungere i rispettivi locali spogliatoi".*

Due le circostanze di rilievo. In primo luogo, lo stesso Gioranna conferma il particolare, già riferito dal minore, di aver avuto un'interlocuzione con i tesserati avversari, dopo la fine dello scontro fisico. Pertanto, già pochi istanti dopo l'avvenuta, deprecabile, manifestazione di aggressività egli era già stato individuato quale responsabile dei comportamenti di cui al capo d'inculpazione. In secondo luogo, lo stesso Gioranna non esclude la materialità dell'avvenuto contatto fisico con un calciatore avversario, privando però tale oggettività del necessario completamento sotto il profilo dell'elemento psicologico.

Va ulteriormente valorizzato il dato in base al quale, pur non essendo stato possibile associare immediatamente le generalità anagrafiche del Gioranna alla persona materialmente responsabile del grave episodio verificatosi in data 01.12.2024 (e, pertanto, non risultando tale nominativo agli atti del reclamo proposto dalla società Noicattaro), le attività successivamente manifestatesi hanno consentito di giungere alla riconduzione alla persona dell'odierno deferito delle responsabilità imputategli dall'Organo requirente nel presente procedimento. Difatti, l'armonica e convergente descrizione fisionomica, mai smentita da alcuna fonte probatoria, ritrova convincente corrispondenza nelle caratteristiche fisiche del Gioranna, in relazione al quale l'assenza d'individuazione nominativa, nelle prime fasi successive all'evento, non vale a privare il narrato dei dichiaranti di un'evidente e palmare affidabilità espositiva, in virtù della dettagliata coincidenza di plurimi aspetti del contributo probatorio. La descrizione offerta dai tesserati è stata, peraltro, accompagnata dalla produzione – per quanto riguarda V.N. e Desimini – di fotografie estrapolate dai comuni canali *social*, atte a testimoniare la piena coincidenza di quanto riportato con quanto avvenuto.

Quanto fin qui affermato non è intaccato dalle argomentazioni spese dalla difesa del deferito e contenute nella memoria difensiva (ammissibile, poiché l'onere di comunicazione alla controparte non sussiste nei procedimenti che si svolgono dinanzi al Tribunale Federale Territoriale e alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, diversamente dai procedimenti instaurati dinanzi alla Sezione Tesseramenti e alla Sezione Vertenze Economiche dello stesso Tribunale Federale Nazionale), il cui contenuto è stato sostanzialmente riportato, in forma orale, nel corso dell'udienza di discussione (e, prim'ancora, nelle dichiarazioni rese in sede di audizione successiva alla comunicazione di chiusura indagini). Il fatto che la presenza sui luoghi del deferito fosse dovuta a "motivi organizzativi" non è idoneo a mutare le considerazioni già esposte: pur volendo considerare legittima la presenza del Gioranna, l'azione censurata non troverebbe comunque giustificazione. Anche il dato per cui il direttore di gara non abbia riportato quanto poi successivamente emerso dalle indagini appare privo di rilevanza. Si è visto, infatti, come lo stesso arbitro faccia intendere di non aver assistito alla totalità degli eventi accaduti, poiché attesta che *"mentre ero nello spogliatoio sentivo che continuavano a insultarsi alimentando la rissa. Dopo circa 50 minuti è terminato tutto e ho abbandonato la struttura"*. Inoltre, come già rilevato, le dichiarazioni dei tesserati della società Monopoli suffragano, invece che smentire, il costruito accusatorio. Né può venire in rilievo, in alcun modo, il dubbio che non si sia trattato di una "rissa", poiché non vi sarebbe certezza in ordine al numero delle persone coinvolte. Circostanza, quest'ultima, ampiamente descritta negli atti di causa. Infine, quanto argomentato in ordine alla presunta mancata accettazione del risultato conseguito sul campo quale movente soggettivamente idoneo a originare la ricostruzione, in tesi mendace, proveniente dai tesserati del Noicattaro (e, come visto, ampiamente suffragata e plasticamente riscontrata dagli atti del procedimento), non oltrepassa il livello della pura asserzione caratterizzata da apodittica suggestività. Le dichiarazioni rese dai tesserati auditi, non tutti appartenenti alla medesima società, infatti, si saldano reciprocamente fino a costituire una piattaforma unitaria solida, resistente alle obiezioni e non scalfita dai sospetti ingenerati *ex adverso*. La linearità narrativa della versione resa dal minore V.N., suffragata fin dall'inizio da materiale fotografico, da pregnante documentazione medico-sanitaria, da convergenti e concordanti dichiarazioni provenienti da tesserati della società Noicattaro, da una descrizione unitaria dei tratti somatici dell'aggressore e confermata – quanto alla materialità dei comportamenti – financo dai tesserati della società Monopoli e dallo stesso incolpato, non appare frutto di accordi taciti finalizzati a calunniare la persona del Gioranna ovvero esito di rapporti personali caratterizzati da acrimonia o da intento lesivo della reputazione individuale e della dignità personale. Non è altrimenti spiegabile, se non in base ad una mirata e dettagliata operazione diffamatoria indirizzata nei confronti dell'odierno deferito, una poderosa e consistente concordanza descrittiva, tesa ad individuare nel Gioranna il soggetto responsabile dell'azione lesiva manifestatasi nei confronti del minore V.N. Non appare idoneo a revocare in dubbio quanto affermato la circostanza per cui, come segnalato dall'odierno incolpato nell'ambito della propria escussione, vi sia stata – da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, evidentemente – la remissione della querela presentata, sei giorni dopo i fatti, presso un organo di polizia giudiziaria. Al contrario, si ricava da tale dato l'elemento per cui il Gioranna non fosse stato immediatamente individuato quale responsabile dell'aggressione, avendo i presenti, viceversa, semplicemente fotografato i tratti fisionomici del soggetto coinvolto. Quanto alla remissione, tale condotta, frutto di una legittima scelta procedimentale del legittimato attivo, assume valenza neutra ai fini che qui rilevano, non ponendosi quale esito di considerazioni idonee a condurre ad un esonero da responsabilità.

Le acquisizioni raggiunte rendono ragione dell'affermazione positiva in ordine alla responsabilità, per la fattispecie contestata, in capo a Gioranna Fiorenzo. Ciò, al metro del costante insegnamento, proveniente dai massimi consessi giustiziali sportivi, relativo alla soglia di rilevanza argomentativa atta a consentire l'affermazione della responsabilità disciplinare nel presente ambito.

Quanto allo standard probatorio-valutativo e alle connesse regole di giudizio valide nel settore disciplinare sportivo, l'organo esofederale della nomofilachia ha statuito che il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, C.g.s. CONI (Collegio di Garanzia dello Sport, 19 dicembre 2017, n. 93).

In merito all'apprezzamento dell'efficacia della prova nel procedimento disciplinare, e nell'illecito sportivo in particolare, si può aderire alla tesi, più volte formulata da attenta e autorevole dottrina (e confermata dai *dicta* della giurisprudenza esofederale), secondo cui le peculiarità del giudizio sportivo non consentono l'applicazione indiscriminata dei principi generali in tema di onere della prova germinati in ambito penalistico. In particolare, per ritenere ed affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come richiesto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata (Corte Federale d'Appello, 14 dicembre 2020, n. 14/CFA/2020-2021).

Quello appena riferito costituisce l'orientamento della giurisprudenza esofederale, secondo cui la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del "più probabile che non" (Collegio di Garanzia dello Sport, 25 giugno 2018, n. 63).

In sostanza, mentre in passato si riteneva che affinché potesse configurarsi un illecito sportivo occorreva che lo stesso fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, la giurisprudenza più aggiornata afferma che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (Corte federale d'Appello, 21 settembre 2020, cit.; cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC).

Per tutto quanto innanzi esposto va affermata la responsabilità di Gioranna Fiorenzo per la violazione ascrittagli nel capo d'incolpazione, in virtù dell'emersione di una piattaforma probatoria dotata, quanto agli elementi indiziari caratterizzanti, dei canoni di chiarezza, coerenza intrinseca, affidabilità, armonica congruenza e univoca concordanza. La pretesa parzialità delle dichiarazioni provenienti dai tesserati della società di appartenenza del calciatore minorenni (asserzione più volte contenuta negli scritti difensivi) e l'asserito maggior peso probatorio ad esse riservato nell'economia procedimentale rinviene, nella lettura non parcellizzata e atomistica delle singole fonti di prova testimoniali, coniugate – altresì – con la documentazione sanitaria formata nell'immediatezza dei fatti (atto pubblico fidefacente), secca e plateale contrapposizione argomentativa. L'interrelazione tra le varie fonti testimoniali, viceversa, evidenzia la serietà e non scalfibilità del quadro accusatorio delineato fin dai primordi del presente procedimento.

Stimasi equa e congrua, in virtù del disvalore oggettivo della condotta tenuta, della qualità del soggetto attinto, del contesto nel cui ambito si è manifestata la condotta, della tipologia della gara all'esito della quale si sono verificate le condotte censurate e del tasso di rimproverabilità soggettiva della medesima, l'irrogazione della sanzione di mesi otto di inibizione, anche in considerazione della sospensione stagionale delle attività tecniche.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

1) di comminare al tesserato Gioranna Fiorenzo l'inibizione per mesi 8.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del Tribunale Federale Territoriale, il 23 giugno 2025.

Il Relatore
Avv. Daniele LABIANCA

Il Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 22 Luglio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 22/7/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci